



Prefettura U. I. G. di Napoli
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

PREMESSO che ai sensi dell'art. 7, comma 31 ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stata disposta la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31 luglio 2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione, in raccordo sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G. U. n. 290 in data 13 dicembre 2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7 comma 31 quater del d. l. n. 78/2010, all'art. 1, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D. M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale generale e che le Sezioni Regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

PRESO ATTO che la sede di segreteria del Comune di Roccamonfina (CE) è vacante e, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, appartiene alla classe III;

RILEVATO che il Sindaco del Comune di Roccamonfina (CE), ha provveduto all'avvio della procedura di nomina del nuovo segretario;

CONSIDERATO che risulta compiuta adeguata pubblicità;

LETTO il decreto del Sindaco del Comune di Roccamonfina (CE), prot. n. 4040 del 30.04.20120, di individuazione del dott. Giuseppe Principe, segretario comunale iscritto alla fascia professionale B* dell'Albo Regionale della Sezione Molise, allo stato, collocato in posizione di disponibilità, ultima titolarità segreteria del Comune di Bojano (CB), classe II, quale titolare della segreteria di Roccamonfina (CE);

VISTO l'Albo Sezione Regionale Campania;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ufficio da cui risulta:

- la regolarità del procedimento di nomina;
- che il dott. Giuseppe Principe, risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni in quanto, iscritto nella fascia B*, può ricoprire sedi di segreteria di classe III, ai sensi dell'art.11, comma 7 e art.12, comma 2 del D.P.R. 465/97 e, per l'effetto, gli oneri stipendiali, limitatamente alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento e quella prevista per la classe dell'ente, restano a carico del Ministero dell'Interno-Albo Segretari Comunali e provinciali;
- che il dott. Giuseppe Principe risulta iscritto negli Elenchi Aggiuntivi della Sezione Campania in fascia B;

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - "caducazione ex lege" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico



Prefettura U. I. G. di Napoli
Allo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Campania

dei segretari comunali, titolari di sede, che assumono la nomina in un sede di classe inferiore rispetto alla precedente titolarità;

RAVVISATA, ai sensi della sopracitata circolare prot. n. 3636 la perdurante vigenza delle disposizioni normative riferite all'ipotesi di segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza, art. 19, comma 13 DEL d.p.r. N. 465/97 e art 43 del C.C.N.L di categoria del 16.01.2001;

RICHIAMATA la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. della soppressa Agenzia Nazionale;

RICHIAMATO il comb. disp. degli artt. 31 e 35 del C.C.N.L. del Segretari Comunali e Provinciali, stipulato in data 16.05.2001, e art. 12 del D.P.R.465/97;

RITENUTO per quanto precede, dunque, di assegnare alla titolarità della segreteria del Comune di Roccamonfina (CE) il dott. Giuseppe Principe, in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DISPONE

l'assegnazione, quale titolare della segreteria del Comune di Roccamonfina (CE), sede di classe III, del segretario comunale dott. Giuseppe Principe, nato a Napoli il 12.06.1961 in possesso dei requisiti per la nomina.

Il Sindaco del Comune di Roccamonfina (CE) provvederà alla nomina del Segretario assegnato, fissando la data di assunzione in servizio, e attribuendogli lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, nonché a trasmettere allo scrivente ufficio il decreto di nomina e la successiva comunicazione di assunzione in servizio dell'interessato.

Gli uffici provvederanno alle comunicazioni di rito.

CI

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Rotondi)